

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1959

#### Istituzione della provincia di Vibo Valentia

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della costituzione di nuove provincie, latente da tempo, posto nella passata legislatura senza trovare la sua soluzione, si ripresenta nella sua urgenza e dovrà essere affrontato e risolto senza ulteriore indugio.

I motivi determinanti hanno riferimento alla vastità e complessità dei compiti attuali, demandati alla provincia, un tempo limitati, ed ora in continuo progresso in materia di opere pubbliche, di pubblica istruzione, di agricoltura, di sanità, d'igiene, di assistenza, ed al conseguente bisogno di attuare il principio del decentramento, tradotto in norme legislative con legge 11 marzo 1953, n. 150.

Non sono più possibili circoscrizioni provinciali troppo ampie, per la necessità che i contatti tra amministratori ed amministrati, divenuti molto più frequenti, siano riavvicinati.

Tale necessità diventa maggiore nelle zone territoriali dove le condizioni logistiche presentano difficoltà e, quindi, disagio e spese più rilevanti.

Nel Mezzogiorno d'Italia vi sono altresì particolari circostanze di sviluppo che impongono

agli organi amministrativi oneri e responsabilità straordinari.

In Calabria, le condizioni sono ancora più delicate e degne di considerazione per l'applicazione di provvedimenti eccezionali.

Invero, la Calabria, così vasta, così lunga, così accidentata, con poche strade ed anche disagiati, con scarsi servizi pubblici, con popolazione molto misera (e di conseguenza in minima parte motorizzata) è divisa in tre sole provincie, pur avendo una estensione di 15.077 chilometri quadrati, con 2.127.436 abitanti, distribuiti in 437 comuni.

In siffatta situazione si sono prospettate le richieste di alcuni centri, un tempo importanti capoluoghi di circondario. Tale circoscrizione, abolita, è ormai superata, per la ristrettezza della competenza, inerente soltanto all'istrumento di vigilanza e controllo dello Stato sulle amministrazioni degli Enti locali, trattandosi di una semplice circoscrizione dell'amministrazione governativa.

Tra i richiedenti merita uno dei primi posti Vibo Valentia, la cui istanza è legittimata dalla sua storia trimillennaria, dalla sua posizione geografica, sita nel centro della

regione, ai margini della provincia di Catanzaro; dalla sua economia agricola, industriale, commerciale.

Preesistente alle colonizzazioni greche col nome di Veipo, fu fiorente città greca col nome di Ipponion, e fu grande municipio romano col nome di Vibo Valentia.

Battè moneta propria, e mantenne il suo Senato anche al tempo dei Romani.

Nel secolo XVIII superava in popolazione Catanzaro.

Il suo porto, oggi l'unico della costa tirrenica da Salerno a Reggio, fu, all'epoca di Cesare e dei Triumviri, importante base navale.

Ai primi dell'ottocento, elevata ad Intendenza della Calabria Ulteriore, divenne il capoluogo delle attuali due provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

Oggi è centro principale di un fertile e popoloso altopiano e l'emporio di una vasta zona agricola.

Rinomata per una lunga tradizione di studi, è sede di molti Istituti medi e del Convitto Nazionale.

Ha uno dei Tribunali più importanti, ed è sede di Corte d'Assise.

Data la sua importanza strategica, ebbe un aeroporto che, distrutto nell'ultima guerra, dovrà essere ricostruito.

La nuova circoscrizione, di cui Vibo Valentia sarebbe capoluogo, comprenderebbe 50 comuni e 90 frazioni, con una superficie territoriale di 1150 chilometri quadrati, ed una popolazione di 206.000 abitanti.

I paesi interessati hanno preso, secondo le vigenti forme costituzionali, l'iniziativa per la costituzione della provincia di Vibo Valentia, con regolari deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

Onorevoli Senatori, dalla suddetta sintetica esposizione, alla quale seguirà più ampia e dettagliata relazione illustrativa, risultano dimostrati tutti gli elementi necessari e sufficienti per l'accoglimento del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituita la provincia di Vibo Valentia, con capoluogo Vibo Valentia, comprendente i Comuni di: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Ioppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino, San Gregorio di Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano, Spadola, Spilinga, Stefanacani, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

## Art. 2.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova Provincia, in modo che possano iniziare il loro funzionamento con il 1° gennaio 1960.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova Provincia con deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

## Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti,

previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, sarà provveduto ad approntare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali di Catanzaro e Vibo Valentia, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 4.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Prefettura ed altri organi di Catanzaro e relativi a cittadini ed enti dei Comuni di cui all'articolo 1, passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Vibo Valentia.

## Art. 5.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

## Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato della costruzione e dell'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'Amministrazione provinciale. Alla relativa spesa si provvederà con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.